

Repubblica Italiana
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ABBASANTA

Via G. Garibaldi, 195 - 09071 ABBASANTA (OR) - Tel. 0785 54636 - Fax 0785 564095 C.F. 80034540957
sito web: <http://www.comprendivoabbasanta.edu.it> e-mail: oric81800t@istruzione.it
pec: oric81800t@pec.istruzione.it



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

per l'inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali



INDICE

Prima parte – “Una scuola dove insieme si può...”

1.1 Premessa

1.2 Finalità

1.3 Definizione di BES

1.4 Destinatari degli interventi inclusivi

1.5 Ruoli e compiti per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con BES

1.6 Riferimenti normativi

Seconda parte - Accoglienza ed Inclusione degli alunni con disabilità

2.1 Le tappe dell'Inclusione

2.2 Le tappe dell'inserimento scolastico

2.3 Procedure e documenti in tema di disabilità

2.4 La valutazione degli alunni con disabilità

Terza parte - Accoglienza ed Inclusione degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici

3.1 I Disturbi Evolutivi Specifici

3.2 Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

3.3 Le tappe del percorso diagnostico

3.4 Documenti alunni DSA

3.5 Gli altri Disturbi Evolutivi Specifici

3.6 La valutazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici

Quarta parte - Accoglienza ed Inclusione degli alunni con svantaggio

4.1 Premessa

4.2 Le figure coinvolte

4.3 Iscrizione e frequenza delle lezioni

4.4 Area comunicativa

4.5 Area educativo didattica

4.6 Piano di Studio Personalizzato

4.7 Verifica e valutazione

4.8 Prove standardizzate Invalsi

4.9 Esame di Stato

Quinta PARTE - Accoglienza e inclusione alunni adottati

5.1 Aspetto amministrativo – burocratico

5.2 La classe di inserimento

5.3 L'insegnante referente e la prima accoglienza

5.4 La commissione di accoglienza

5.5 Colloquio con i genitori

5.6 Il Piano Didattico Personalizzato

1 Prima parte

1.1 “TUTTI INSIEME SI PUO’...”

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 (Riforma del Sostegno e dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità) ha profondamente modificato la programmazione delle azioni organizzative e delle strategie didattiche per l’accoglienza di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Accogliere ed includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento ed altri Disturbi Evolutivi Specifici, alunni in situazioni di svantaggio) significa assicurare a tutti e a ciascuno il diritto allo studio e al successo scolastico. In tale prospettiva, è necessario da parte della Scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche, e soprattutto, un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche. Per realizzare un contesto educativo che sia davvero inclusivo, è necessario che la scuola conosca e riconosca le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su esse progetti concreti percorsi di lavoro: il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA e con altri Bisogni Educativi Speciali. Da questo panorama nasce l’esigenza di stilare un PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che sia uno strumento di inclusione all’interno dell’Istituzione scolastica.

1.2 Finalità

Il presente Protocollo è una guida informativa sull’accoglienza e sull’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Esso nasce dalla volontà di informare, condividere e progettare strategie efficaci con le quali la scuola, la famiglia e tutte le risorse professionali che ruotano intorno agli alunni speciali, possano contribuire a creare una rete ottimale per la loro crescita e la loro maturazione. Il nostro Istituto si propone di accogliere gli alunni, osservandoli nel loro operare, per utilizzare una didattica e metodologie che siano il più possibile vicine ai bisogni reali, introducendo strategie gradualmente personalizzate e modulate. L’obiettivo è quello di utilizzare sempre più una didattica basata sulla personalizzazione dell’apprendimento, prevedendo l’uso di strategie che permettano agli alunni di sviluppare le proprie potenzialità e i propri talenti, a prescindere dalle eventuali difficoltà, e cercando di adottare varie forme di flessibilità organizzativa, metodologica e didattica.


1.3 Definizione di BES

L’acronimo BES sta per Bisogni Educativi Speciali, espressione introdotta in Italia dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Si riferisce a tutti quegli alunni che presentano difficoltà richiedenti interventi individualizzati non obbligatoriamente supportati da una diagnosi medica e/o psicologica, ma comunque riferiti a situazioni di difficoltà tali da far prefigurare un intervento mirato e personalizzato. Il panorama dei bisogni è molto ampio: non si riferisce solo a cause specifiche, la loro natura non è stabile nel tempo poiché possono venire meno o essere superati. La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe

ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. Nella direttiva si fa presente che l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene esclusivamente sulla base dell’eventuale certificazione, ma fa riferimento alla persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

1.4 Destinatari degli interventi inclusivi

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali in base alle situazioni rilevate e/o alla documentazione fornita dalle famiglie.



1.5 Ruoli e compiti per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con BES

Risorse umane interne			
RUOLO	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali. • Cura personalmente, soprattutto nella fase di accoglienza, i rapporti con le famiglie degli alunni con BES. • Adotta protocolli di individuazione precoce dei problemi di apprendimento. • Stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata ad incrementare il livello di inclusività dell'Istituto. • Promuove la definizione del protocollo di accoglienza e gestione delle singole tipologie di BES al fine di sistematizzare le buone pratiche. • Promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse. • Stimola e promuove la produzione di materiale condiviso per la redazione di PEI, PDP, verifiche in itinere e finali, valutazione, certificazione delle competenze. • Gestisce le risorse umane e strumentali. • Supervisiona tutte le azioni previste dal Piano per l'inclusione e coordina le figure di sistema impegnate nella sua realizzazione. • Costituisce e convoca il GLI. • Convoca i GLO per ogni singolo alunno con disabilità 		
Funzione Strumentale Inclusione	<ul style="list-style-type: none"> • Ricopre l'incarico di Funzione Strumentale per l'inclusione, coordinatore dei processi di inclusione e/o Referente BES/DSA. • Collabora attivamente alla stesura della bozza del Piano per l'Inclusione. • Collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad assicurare l'inclusione. 		
Referente BES/DSA	<ul style="list-style-type: none"> • Ha continui contatti con la Segreteria per aggiornare il database degli alunni con BES (documentazione medica disponibile, tipologia di BES, scadenza rinnovo L.104/92, predisposizione DF o PDF, ore di sostegno, ore di assistenza specialistica, servizio SADE, ecc.). • Raccoglie la documentazione relativa agli interventi didattico-educativi presentati dal Consiglio o dal team (PEI/PDP). • Garantisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle tipologie di BES. • Formula proposte di lavoro. • Attraverso la formazione, approfondisce e divulga tematiche legate alla disabilità e al disagio. • Coordina i rapporti tra la scuola e i soggetti esterni (famiglie, ASL, Enti territoriali, Centri di supporto e riabilitazione, C.T.I. e C.T.S. di riferimento). 		

<p>Consiglio di intersezione/Consiglio di interclasse/Consiglio di classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Individuano i casi in cui sia necessaria e opportuna l'adozione di una personalizzazione della didattica. • Contattano prontamente la famiglia, attraverso il coordinatore di classe o docente prevalente, per raccogliere altre informazioni utili all'attivazione delle strategie più adeguate. • Individuano alunni con BES di natura socioeconomica e/o linguistico culturale e/o comportamentale/relazionale. • Producono attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione. • Individuano strategie e metodologie utili a garantire il massimo livello di inclusività. • Elaborano e attuano il Piano di Lavoro (PEI o PDP) in collaborazione con le figure coinvolte (docenti di sostegno, équipe multidisciplinare ASL, famiglie, educatori, ecc.). • Verificano periodicamente i risultati raggiunti. • Definiscono forme condivise di valutazione e di certificazione delle competenze. 		
<p>Docenti Curricolari</p>	<p>Infanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificano precocemente possibili difficoltà di apprendimento mediante il questionario osservativo IPDA e informano la famiglia, il Dirigente Scolastico e la Funzione strumentale. • Attivano strategie d'intervento e di recupero, supportando i bambini che presentano segnali di rischio con attività di didattica individualizzata. 	<p>Primaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificano precocemente possibili difficoltà di apprendimento mediante la somministrazione delle prove MT e informano la famiglia, il Dirigente Scolastico e la Funzione strumentale. • Attivano strategie d'intervento e di recupero, supportando i bambini che presentano segnali di rischio con attività di didattica 	<p>Secondaria di primo grado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificano precocemente possibili difficoltà di apprendimento o mediante la somministrazione delle prove MT e informano la famiglia, il Dirigente Scolastico e la Funzione strumentale. • Curano l'orientamento in uscita degli alunni con BES,

		individualizzata.	supportando gli alunni e le famiglie nel passaggio di grado e aiutandoli a scegliere il percorso scolastico che possa valorizzare le potenzialità dell'alunno.
Docente di Sostegno	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipa alla progettazione educativo-didattica della classe. • Supporta il Consiglio di classe o Docenti di classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive. • Promuove, con attività specifiche, la perfetta inclusione dell'alunno con disabilità nel suo gruppo-classe. • Elabora, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il PEI per l'alunno con disabilità. • Collabora alla redazione del PDP di alunni con BES (non L.104/92) in quanto docente contitolare della classe. 		
Assistenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevono e protocollano la certificazione e/o qualsiasi documentazione dalla famiglia. • Inseriscono la certificazione nel fascicolo personale dell'alunno. • Informano il Dirigente e la funzione strumentale specifica in caso di nuova certificazione (L. 104/92, L. 170/2010 ecc.) o nuova iscrizione di un alunno straniero. • Aggiorna l'anagrafe di Istituto e il fascicolo personale degli alunni inserendo i PEI e i PDP. 		
Collaboratori Scolastici	<ul style="list-style-type: none"> • Aiutano, su richiesta, l'alunno con grave disabilità negli spostamenti interni e nei servizi. 		

Risorse umane esterne			
RUOLO	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
Famiglia	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna alla scuola la documentazione medica necessaria. • Partecipa ai GLO. • Condivide il PEI o il PDP e collabora alla sua realizzazione. 		
AA.SS.LL.	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal 1° Gennaio 2019, la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico funzionale sono stati sostituiti dal Profilo di 		

	<p>Funzionamento, che viene compilato dall'Unità di valutazione multidisciplinare (composta da: medico specialista o esperto della condizione di salute dell'alunno, specialista in neuropsichiatria infantile; terapeuta della riabilitazione, assistente sociale o rappresentante dell'ente locale di competenza, con la collaborazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata e dei genitori dell'alunno disabile)</p>
Distretti Sanitari	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipano, con una rappresentanza, alle riunioni dei GLI e GLO, fornendo consulenza alle famiglie e agli operatori della scuola. • Collaborano alla stesura del PEI e del PDF. • Propongono eventuali protocolli di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento. • Propongono eventuali progetti di formazione del personale sui BES.
Servizi Sociali dei Comuni	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevono la segnalazione da parte della scuola e si rendono disponibili ad incontrare la famiglia. • Su richiesta della famiglia, valutano la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno della genitorialità, in continuo coordinamento con la scuola. • Qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attivano la procedura per l'eventuale assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. • Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far supporre l'esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attivano autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste.
Assistenti Specialistici	<ul style="list-style-type: none"> • Forniscono prestazioni di supporto e di assistenza agli alunni con grave disabilità, per affrontare problemi di autonomia, rendendo accessibili le attività scolastiche (didattiche o ricreative). • Partecipano all'azione educativa in sinergia con il docente di sostegno e i docenti curricolari.
Centro Territoriale di Supporto (C.T.S.)	<ul style="list-style-type: none"> • Rappresenta l'interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse. • Fornisce supporto al processo di inclusione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche. • Funge da centro di consulenza, collegamento e monitoraggio. • Promuove, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.), finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 328/2000. • Le sue funzioni si estendono a tutti i BES.

<p>Centro Territoriale per l'Inclusione (C.T.I.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Favorisce il confronto e la condivisione di materiale e modulistica a livello di rete. • Censisce e confronta le strategie di inclusione esistenti sul territorio. • Realizza iniziative per la divulgazione delle stesse. • Promuove incontri e percorsi di formazione che rispondano alle effettive esigenze dei docenti delle scuole aderenti alla rete. • Gestisce i prestiti e gli scambi di attrezzature. • Fornisce assistenza a genitori e operatori scolastici. • Promuove attività di ricerca-azione sulle buone pratiche dell'inclusione. • Cura i rapporti con gli altri CTI.
---	--

Gruppi di Lavoro			
RUOLO	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
<p>GLI</p> <p>Il significato dell'acronimo GLI è Gruppo di Lavoro per l'inclusione e si usa per indicare un gruppo di lavoro che trae origine dal GLHI, ma viene integrato da nuove risorse della scuola rivolgendosi, non solo agli alunni portatori di handicap, ma anche a tutti gli altri studenti appartenenti alle diverse categorie di BES.</p>			
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Il Dirigente Scolastico ○ Il docente funzione strumentale per l'inclusione ○ I docenti di sostegno ○ I docenti curricolari ○ Due rappresentanti dei genitori di alunni disabili (a discrezione del Dirigente Scolastico) ○ Specialisti dell'ASL territoriale di riferimento per la scuola ○ Eventuali membri del personale ATA 	
		<ul style="list-style-type: none"> • COMPETENZE <ul style="list-style-type: none"> ○ Presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica <p>Analizza la situazione complessiva dall'Handicap nell'ambito dei singoli plessi (numero degli alunni disabili, tipologia delle disabilità delle classi coinvolte)</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> • Effettua la rilevazione degli alunni con BES (L.104/92, DSA e alunni con altri Bisogni Educativi Speciali) presenti nell'Istituto. • Definisce protocolli di accoglienza e gestione delle singole tipologie di BES al fine di sistematizzare le buone pratiche. • Predisporre una modulistica condivisa a livello di Istituto. • Raccoglie gli interventi educativo-didattici progettati e realizzati (PEI, PDP, progetti di inclusione). • Garantisce la consulenza ed il supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi con alunni con BES. • Raccoglie le proposte formulate dai GLO o altri organi. • Redige il Piano per l'Inclusione. • Effettua il monitoraggio in itinere e finale dei processi di inclusione posti in essere (verifica del Piano per l'Inclusione). 	

GLO	<ul style="list-style-type: none"> • Raccoglie tutte le informazioni necessarie sulla tipologia di disabilità e sulle risorse che l'Istituto, la famiglia e gli esterni possono mettere a disposizione. • Definisce gli interventi inclusivi da attivare per la specifica situazione. • Approva il PEI. • Stabilisce l'eventuale redazione e/o aggiornamento di DF e PDF. • Effettua la verifica in itinere e finale dei risultati, attivando le necessarie azioni di rimodulazione.
------------	---

1.6 Riferimenti normativi

Il presente protocollo è stato redatto tenendo conto della normativa vigente di cui si elencano di seguito i riferimenti:

- Con il **Documento Falcucci del 1975**, si supera qualsiasi forma di emarginazione attraverso <<un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola>> (art.1).
- Con la **L. 4 agosto 1977, n.517**, il mondo della scuola vide sancire i presupposti, le condizioni, gli strumenti e le finalità dell'integrazione scolastica, con l'obbligo della presenza degli alunni con disabilità nelle classi comuni di elementari e medie con l'impiego di insegnanti specializzati.
- In seguito, la C. M. 22 settembre 1988, n.262, attuativa della sentenza della Corte costituzionale n. **215 del 3 giugno 1987**, ribadì, con riferimento agli **articoli 3 e 34 della Costituzione**, che tutti gli alunni con disabilità devono vedersi << assicurato il diritto pieno e incondizionato alla frequenza scolastica nelle scuole superiori>>, qualunque sia la minorazione e il grado di complessità della stessa.
- **Legge n. 104/1992**: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- **Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994**: Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- **Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998**: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- **Legge n. 40 del 6 marzo 1998**: Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- **Nota MIUR prot. n. 4274 del 4 agosto 2009**: "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità".
- **Nota MIUR prot. n. 6013 del 4 dicembre 2009**: Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività).
- **Nota MIUR prot. n. 4089 del 15 giugno 2010**: Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività.
- **Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010**: Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.
- **Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010**: "Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico".
- **Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011**: Regolamento applicativo della Legge n. 170/2010 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

- **Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012:** Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
- **Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013:** Indicazioni operative relativamente alla Direttiva MIUR del 27/12/2012.
- **La direttiva 27/12/2012 e la circolare 8/2013** hanno istituito e disciplinato **il gruppo di lavoro per l'inclusione o l'inclusività (GLI)**. Esso ha un ruolo di coordinamento e indirizzo all'interno della scuola e competenze che riguardano gli studenti con qualsiasi bisogno educativo speciale.
- **Nota MIUR prot. n. 2563 del 22 novembre 2013:** Chiarimenti (la Nota fornisce chiarimenti sugli strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali, in specie sul piano didattico personalizzato).
- **Circolare MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014:** "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri".
- **Legge 107 del 13 luglio 2015:** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
- **Decreto legislativo n. 62 - art. 11 del 13 aprile 2017:** "Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento".
- **Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017:** di attuazione della delega contenuta nella L. 107/2015, è incentrato sull'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, che modifica direttamente in alcuni punti fondamentali, come ad esempio, introduce il modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dell'OMS nell'ambito del nuovo Profilo di Funzionamento, documento che sostituisce, ricomprendendoli, *la diagnosi funzionale* e il *profilo dinamico-funzionale*.
- Il **Decreto 96/2019** ha apportato modifiche all'articolo 9 del decreto 66/2017, tra l'altro, al Gruppo di Lavoro operativo per l'inclusione nella scuola.
- Con il **D.I. 182/2020** sono stati adottati i quattro nuovi modelli di PEI nazionali, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo e di secondo grado. Il **nuovo PEI** si fonda sulla normativa di base sull'inclusione (L.104/1992), alla luce delle modifiche recenti (D. Lgs. 66/2017 e D. Lgs. 96/2019), infatti è costruito in base alla prospettiva bio-psico-sociale del funzionamento umano (ICF).
Il decreto e le relative Linee guida intervengono a declinare e a specificare in dodici Sezioni le modalità di formulazione del nuovo PEI che viene redatto dal *gruppo di lavoro operativo per l'inclusione* (il GLO), coinvolgendo l'intero gruppo dei docenti di classe, le famiglie (i genitori devono redigere un <<quadro informativo>>), gli operatori sanitari.
- Il nuovo modello nazionale di PEI è stato introdotto dal Decreto Interministeriale del 29 dicembre 2020, n.182, andando dunque a stabilire **le nuove linee guida e regole in merito all'inclusione di alunni con disabilità**.
Il Tar del Lazio, il **14 settembre 2021**, aveva sentenziato che quanto contenuto nel decreto, e quindi il nuovo modello di PEI, era illegittimo. Il Consiglio di Stato ha invece sancito la legittimità, sconfessando quanto affermato dal TAR e riportando ordine nella normativa scolastica. Le scuole, infatti, si sono trovate costrette a seguire **nuove indicazioni**, tornando alle **modalità precedenti** al decreto del 2021. (Sentenza **CDS 26/4/2022**: "DECRETO NUOVO PEI – respinge e annulla il Ricorso al TAR, numero di registro generale 9348 del 2021".)

2 Seconda parte

Accoglienza ed inclusione degli alunni con disabilità (certificati ai sensi della legge 104/1992)

2.1 Le tappe dell'inclusione

Presupposto di ogni percorso scolastico è sviluppare al meglio tutte le dimensioni della personalità degli alunni e sostenerne le potenzialità. Ciò vale ancor più per gli alunni con disabilità, i cui bisogni richiedono risposte specifiche e l'attuazione operativa delle indicazioni contenute nella Legge quadro n.104/92 e nei successivi decreti. È dunque indispensabile che la scuola sviluppi la capacità di essere inclusiva, accogliente per tutti gli alunni "in situazioni di difficoltà" (C.M. 6 marzo 2013).



DALL'INSERIMENTO ALL'INCLUSIONE

Inserimento

Diritto di avere un posto nella scuola di tutti

Integrazione

Nasce negli anni 70. Significa inserire una persona in un ambiente in modo da diventarne parte organica. La base è una patologia, la persona è fondamentalmente un malato.

Inclusione

L'approccio è diverso, la diversità non è legata a una patologia. La persona con disabilità non è un malato ma una persona svantaggiata a causa delle barriere architettoniche e culturali. Siamo passati quindi da un modello medico a uno psicosociale.

2.2 Le tappe dell'inserimento scolastico

ISCRIZIONE	Acquisizione delle informazioni: Famiglia – Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado.
	Preso visione della documentazione. La famiglia dovrà far pervenire in segreteria i documenti necessari: la certificazione della Legge 104/92, la Diagnosi Funzionale e/o eventuale altra documentazione.
CONDIVISIONE	Incontri di continuità tra i docenti dei diversi ordini di scuola per favorire il passaggio al grado d'istruzione successivo.
	Acquisizione di informazioni sull'azione educativa svolta nel precedente ordine scolastico.
ACCOGLIENZA	Durante i primi giorni di scuola vengono attuate attività finalizzate ad un positivo inserimento dell'alunno disabile nella nuova scuola.
	L'alunno diversamente abile viene sistematicamente osservato al fine di capire come reagisce al nuovo inserimento, le sue modalità di relazionarsi nel nuovo contesto e le sue potenzialità. I dati raccolti costituiranno la base per la stesura del PEI.
INCLUSIONE	Osservazione e scelta del tipo di percorso educativo – didattico più adatto (progettazione personalizzata o curricolare da settembre a novembre).
	Quotidianamente si portano a compimento le attività per favorire il benessere dell'alunno, il suo pieno inserimento nell'ambiente scolastico ed il suo cammino nel progetto di vita.

2.3 Procedure e documenti in tema di disabilità



DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p><u>DIAGNOSI FUNZIONALE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrive i punti di forza e di criticità dell'alunno diversamente abile. 	<ul style="list-style-type: none"> • Operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASL. 	<ul style="list-style-type: none"> • All'atto della prima segnalazione.
<p><u>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno diversamente abile; le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Operatori sociosanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell'alunno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Viene redatto per la prima volta al momento della certificazione e aggiornato alla fine di ogni ciclo di istruzione. • Eventualmente in altri momenti del percorso scolastico qualora se ne ravvisi la necessità.
<p><u>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • È il documento nel quale vengono descritti gli interventi, integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno diversabile; contiene l'analisi della situazione di partenza, gli obiettivi, gli itinerari di lavoro, le metodologie, le modalità di verifiche e i criteri di valutazione. • Verifica in itinere ed eventuali modifiche. • Verifica finale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti curricolari docente di sostegno, con la collaborazione degli operatori sociosanitari e della famiglia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico. • Fine I quadrimestre. • Fine anno scolastico

A partire dal 1° gennaio 2019 per i suddetti documenti per l'inclusione scolastica, previsti dalla L.104/92, ovvero DF e PDF, era prevista la sostituzione con il Profilo di Funzionamento (D.lgs. 66/2017) redatto dall'UMEE secondo i criteri previsti dal modello bio-psico-sociale su base ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), e un nuovo modello PEI sulla stessa base. Il Ministero dell'Istruzione, sentito il parere del CSPI (Consiglio Superiore della pubblica Istruzione) ha pubblicato in data 7 settembre 2020 proposte di modifica dei modelli PEI a favore di un uso flessibile dello stesso.

COSA È CAMBIATO CON IL D. Lgs. 66/2017-modificato dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n.96. Le disposizioni del suddetto decreto si applicano esclusivamente agli studenti con DISABILITA' CERTIFICATA ai sensi della L.104/92 art.3- Entrata in vigore 12/09/2019	
PROFILO DI FUNZIONAMENTO COMPRENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosi Funzionale • Profilo dinamico-funzionale
REDATTO DA	<ul style="list-style-type: none"> • Specialista neuropsichiatra infantile o specialista nella patologia • Almeno due figure tra: Esercente di professione sanitaria esperto nella riabilitazione; Assistente sociale o pedagogista in rappresentanza dell'Ente con la partecipazione del DS e della famiglia.
AGGIORNATO	<ul style="list-style-type: none"> • Al passaggio di ogni grado d'istruzione
UTILE PER	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto individuale (art.6) • PEI (art.7)
Art. 6 – CHE COSA È IL PROGETTO INDIVIDUALE	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposto dagli EE.LL d'intesa con l'ASL sulla base del Profilo di Funzionamento con la collaborazione dei genitori. Le prestazioni, i servizi e le misure del Progetto Individuale sono definite con la partecipazione della scuola.
Art.7- PEI (Piano Educativo Individualizzato)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborato e approvato dal GLO • Tiene conto dell'accertamento della disabilità e del Profilo di Funzionamento • Individua obiettivi educativi-didattici, strumenti e strategie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa della comunità scolastica • Esplicita modalità di sostegno compresa la proposta del numero di ore, le modalità di verifica, valutazione, gli interventi d'inclusione dei docenti di sostegno, gli interventi di assistenza igienica e di base a carico del personale ausiliario della sede, la proposta di ulteriori risorse professionali da destinare.

- Redatto provvisoriamente entro il 30/06 e in via definitiva entro il mese di ottobre.
- Soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico.

2.4 La valutazione degli alunni con disabilità

Riguardo alla valutazione degli alunni con disabilità occorre fare riferimento al Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 contenente "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato" che, all' art. 11, recita come di seguito:

"Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità" ***(commi 1-8)***

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate previste nelle classi seconde e quinte di scuola primaria e nelle classi terze di scuola secondaria (Prove INVALSI). Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere

anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, nel Primo Ciclo, ossia nella scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato ed è espressa in voti. Lo svolgimento delle prove da sostenere nel corso dell'anno – ivi incluse le cosiddette prove INVALSI - potrà effettuarsi ricorrendo a “misure compensative o dispensative” ovvero, qualora non fossero sufficienti, ad altri “specifici adattamenti”. Questo vale naturalmente anche per quel che concerne l'Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Solo se l'alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma. Di seguito una sintesi di quanto previsto per gli alunni con disabilità in merito alle prove INVALSI, l'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione e la Certificazione delle competenze.

8. Si può fare riferimento al Protocollo di Valutazione della Istituzione Scolastica.

Svolgimento delle prove INVALSI

Le prove INVALSI (II e V primaria e III secondaria di primo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Di conseguenza:

1. Il Consiglio di classe: può prevedere strumenti compensativi e dispensativi, adattamenti o esonero da una o più prove.
2. Agli alunni dispensati dalle prove INVALSI o che sosterranno prove differenziate in forma cartacea: non verrà rilasciata la Certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In sede di scrutinio finale, sarà il Consiglio di classe a dover integrare la Certificazione delle competenze.
3. In base al PEI, possono essere previste:

Misure compensative:

o tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova);
o donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia;
o calcolatrice;
o dizionario;
o ingrandimento;
o adattamento prova per alunni sordi (formato word);
o Braille (per Italiano e Matematica).

Misure dispensative:

o esonero da una o più prove;
o per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova.

Indicazioni per lo svolgimento dell'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

I candidati con disabilità:

- svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico;
- qualora sia necessario, la Sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso del candidato in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali;
- le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Certificazione delle competenze

Il MIUR con il D.M. n. 742/17 ha pubblicato i modelli di Certificazione delle competenze che devono essere obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, come espressamente previsto dal D.lgs. n. 62/17, art. 9, attuativo della riforma la "buona scuola".

Il D.M. n° 742/17 prevede che "per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato."

3 Terza parte

Accoglienza ed inclusione degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici

(ai sensi della Legge 170/2010 e del Direttiva Ministeriale 27-12-12)

3.1 I Disturbi Evolutivi Specifici

Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), il funzionamento intellettivo limite, i disturbi dello Spettro Autistico Lieve, dell’ansia e dell’umore e il disturbo oppositivo provocatorio.

3.2 Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

La Legge n. 170 del 8.10.2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e assegna alla scuola il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più idonee, affinché gli studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

Questi disturbi dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura, calcolo; non sono dunque causati da un deficit di intelligenza, da problemi ambientali o psicologici, e nemmeno da deficit sensoriali.

Fra i DSA distinguiamo: la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, come descritti nella seguente tabella.

DISLESSIA	Disturbo Specifico della Lettura che si manifesta con una difficoltà nella decodifica del testo (AID)
DISGRAFIA	Disturbo Specifico della grafia che si manifesta con una difficoltà nell’abilità motoria della scrittura (AID)
DISORTOGRAFIA	Disturbo Specifico della Scrittura che si manifesta con una difficoltà nella competenza ortografica e nella competenza fonografica (AID)
DISCALCULIA	Disturbo Specifico dell’abilità di numero e di calcolo che si manifesta con una difficoltà nel comprendere e operare con i numeri (AID)

I suddetti disturbi sono spesso accompagnati da:


- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell’inclusione sensoriale e nella grafo- motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce “comorbidità”. Ad esempio, il Disturbo del Calcolo può presentarsi in isolamento o in associazione (più tipicamente) ad altri disturbi specifici. La comorbidità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione) e tra i DSA e i disturbi emotivi del comportamento. In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbidità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive.

Le tappe del percorso diagnostico

Passi previsti dalla Legge 170/2010 per la gestione dei DSA:

PASSI PREVISTI DALLA **LEGGE 170/2010** PER LA GESTIONE DEI DSA



3.3 Documenti alunni DSA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Fascicolo personale	Il fascicolo personale dell'alunno presenta una sezione dedicata a cura del personale di segreteria. Il fascicolo è conservato nella Segreteria Scolastica. Per la consultazione è necessario prendere appuntamento con il personale di segreteria preposto.	Nel corso della carriera scolastica dell'alunno, la documentazione viene raccolta durante tutto l'anno scolastico e depositata, man mano, nell'Ufficio alunni dell'Istituto dalla famiglia e/o dai Servizi e dall'insegnante coordinatore di classe.
Scheda di osservazione Basata sul modello ICF	I docenti dei consigli di classe, o del gruppo di docenti (PDP) avranno cura di compilare debitamente la suddetta griglia.	Propedeutica per la redazione dei PEI e dei PDP.
Diagnosi Attestazione del disturbo. RELAZIONE CLINICA Fornisce le indicazioni riguardanti gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare	Neuropsichiatra infantile o psicologo dell'età evolutiva. La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'ASL (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa oppure a strutture private in cui operano questi specialisti. Lo specialista rilascia, anche in un unico documento, la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base delle quali il Cdc definisce gli interventi educativi e didattici personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.	
Piano Didattico Personalizzato (PDP) Percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive e finalizzato a adeguare il curriculum alle esigenze formative dello studente. Specifica le	L'insegnante coordinatore di classe in collaborazione con il Cdc definisce le linee del PDP e ne cura la stesura materiale. La richiesta di consultazione della diagnosi va fatta alla Segreteria Alunni dell'Istituto. L'adozione delle misure stabilite nel PDP è	Entro il 30 novembre in presenza della certificazione/diagnosi già agli atti della Scuola. Due copie firmate da tutti gli insegnanti del Cdc, da consegnare alla Segreteria Alunni, di cui una rimarrà agli atti della Scuola,

<p>misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica e adottati dal Cdc. Questo documento raccoglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La descrizione della situazione dell'alunno avvalendosi delle informazioni contenute nella relazione clinica e trasmesse dalla famiglia. • l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati; • la metodologia e le attività didattiche adeguate alle capacità dell'alunno; • le modalità di verifica dell'apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro...); • i criteri di valutazione adottati. I modelli per la stesura del PDP sono presenti in versione scaricabile nella sezione BES del sito dell'Istituto. 	<p>collegiale. Periodicamente la necessità e l'efficacia delle strategie e delle misure introdotte va rivalutata, in modo condiviso con la famiglia, adattandole ai bisogni e all'evoluzione dello studente. Questa condivisione è necessaria al fine di un utilizzo maggiormente efficace, sia a casa che a scuola, degli strumenti compensativi. Su richiesta della famiglia è, inoltre, possibile che lo specialista possa partecipare alla stesura del PDP per la parte di sua competenza. In questi casi sarà necessario organizzare un apposito incontro, in orario extra scolastico, tra famiglia, docenti curricolari e specialista al fine di concordare il Piano Didattico Personalizzato che, pertanto, una volta completato porterà anche la firma dello specialista.</p>	<p>l'altra da restituire alla famiglia debitamente protocollata e firmata dalla Dirigenza. Nel Registro dei verbali si annoterà l'incontro scuola-famiglia per accettazione/rinuncia e presa visione PDP. Per le diagnosi che giungono agli atti oltre il 30 novembre il PDP va sempre redatto anche se in prossimità del termine delle attività didattiche.</p>
<p>Relazione finale All'interno della relazione finale coordinata dovrà essere dato riscontro delle attività programmate nel PDP.</p>	<p>Docenti del CdC in collaborazione tra di loro. La stesura del materiale spetta al docente coordinatore.</p>	<p>A fine anno.</p>

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti è effettuata in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti modalità...). Le verifiche vanno programmate informando l'alunno. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta l'alunno. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile.

ESAMI CONCLUSIVI NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

In sede di esame le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno. La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l'uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari.

3.4 Gli altri Disturbi Evolutivi Specifici

Per gli altri Disturbi Evolutivi Specifici è possibile ottenere, talvolta, una diagnosi clinica ma non sempre delle certificazioni che attestino il diritto dell'alunno di avvalersi delle misure dispensative previste da precise disposizioni di leggi (in quanto non ricadono nei casi previsti dalla Legge 104/92, né in quelli della Legge 170/2010). Se c'è solo una diagnosi di disturbo o di patologia o una segnalazione di disagio, il Consiglio di Classe/Docenti di classe è autonomo nel decidere se formulare o meno un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Per questi alunni è possibile attivare dei percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare, in via transitoria, eventuali strumenti compensativi e misure dispensative.

Svolgimento delle prove INVALSI

Le prove INVALSI non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Di conseguenza:

1. Sono previsti strumenti compensativi e/o tempi più lunghi:

- se indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.

2. Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.

3. Sulla base della certificazione medica, agli alunni dispensati da una o più prove INVALSI o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea:

- non verrà rilasciata la certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del Consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione.

4. In base al PDP, possono essere previste:

- Misure compensative:

o tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova);
o dizionario;
o donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia;
o calcolatrice.

- Misure dispensative:

o esonero dalla prova nazionale di lingua inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera.

Certificazione delle competenze

Il MIUR con il D.M. n. 742/17 ha pubblicato i modelli di Certificazione delle competenze che devono essere obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, come espressamente previsto dal D.lgs. n. 62/17, art. 9, attuativo della riforma la "buona scuola".

Nel documento di certificazione, in caso di alunni con DSA dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline.

In caso di esonero dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del D.M. 12 luglio 2011, la sezione relativa alle lingue non viene compilata.

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale ed è rilasciata alle alunne e agli alunni che, al termine della scuola secondaria di primo grado, hanno superato l'Esame di Stato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta da INVALSI (art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017), disponibile per le scuole entro la fine dell'anno scolastico e comunque prima dello scrutinio finale.

Gli esiti delle prove INVALSI, infatti, confluiranno nella certificazione delle competenze e saranno distinti in livelli descrittivi:

- Italiano (6 livelli);
- Matematica (6 livelli);
- Inglese: lettura (4 livelli) e ascolto (4 livelli).

3.6 La valutazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici

La normativa vigente non prevede misure dispensative e strumenti compensativi per gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, diversi dai disturbi specifici di apprendimento (DSA).

4 Quarta parte

Accoglienza ed Inclusione degli alunni stranieri

4.1 Premessa

Data l'attenzione mostrata dal personale scolastico, si è ritenuto opportuno dedicare all'inserimento e all'integrazione di alunni stranieri una specifica sezione, che:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'accoglienza di alunni stranieri;
- definisce ruoli e compiti delle figure coinvolte;
- traccia le linee delle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di inclusione degli alunni stranieri.

All'interno dell'Istituto sono condivise in tema di accoglienza degli alunni stranieri azioni atte a:

- facilitare l'ingresso dell'alunno/a appartenente ad un'altra nazionalità;
- sostenere l'alunno/a nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione, prevenendo e rimuovendo ostacoli alla piena integrazione;
- proporre modalità di intervento per l'apprendimento della lingua italiana L2.

4.2 Le figure coinvolte

I Docenti di sezione/classe					
La presenza di alunni provenienti da altri Paesi non soltanto implica per tutti gli insegnanti una sensibilizzazione a temi e problemi relativi all'educazione interculturale, ma è stimolo per percorsi di aggiornamento e/o di formazione anche individuale che prevedano l'utilizzo di strategie didattiche appropriate ad una classe in primis multiculturale, multilingue e multilivello.					
Nella fattispecie, ciascun docente:					
contribuisce all'elaborazione del piano didattico riguardante l'alunno/a neoarrivato/a straniero/a;	svolge verifiche in itinere e finali per valutare i progressi dell'alunno/a straniero/a;	può richiedere l'intervento del mediatore linguistico-culturale;	svolge un colloquio approfondito con la famiglia dell'alunno/a straniero/a, in cui discute anche il funzionamento e le regole della scuola;	progetta un percorso individualizzato, anche con temporanea esclusione dal curriculum della sua disciplina se presuppone una più ampia competenza linguistica;	programma, con l'aiuto del Gruppo di Lavoro Accoglienza, percorsi di alfabetizzazione e o consolidamento linguistico che possono essere attuati sulla base delle risorse disponibili in orario scolastico (per la scuola dell'infanzia e

					primaria) o extrascolastico (per la scuola secondaria).
Il mediatore linguistico-culturale					
<p>Lo scopo della mediazione è facilitare la comunicazione, l'avvio della relazione e l'inserimento in classe dell'alunno/a straniero/a neoarrivato/a.</p> <p>È possibile chiedere il supporto di un mediatore linguistico-culturale per conoscere il percorso scolastico pregresso dell'alunno/a straniero/a, per chiarire le regole della scuola e instaurare una relazione di collaborazione tra scuola e famiglia.</p>					

4.3 Iscrizione e frequenza delle lezioni

Area amministrativa

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d'accoglienza dell'alunno/a straniero/a con la sua famiglia. Secondo l'art. 45 del D.P.R. 394/99, i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

L'Istituzione scolastica consegna ai genitori:

- modulo di iscrizione;
- informazioni e linee guida sul funzionamento dell'Istituto.

I genitori consegnano alla scuola:

- modulo d'iscrizione debitamente compilato con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- certificato delle vaccinazioni;
- permesso di soggiorno e documenti anagrafici;
- certificato o autocertificazione attestante classe e scuola frequentata nel Paese d'origine;
- dichiarazione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

Comunque, la mancanza di vaccinazioni non può di norma precludere l'ingresso a scuola né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Dirigente scolastico ha il compito di comunicare la circostanza all'ASL di competenza.

Per i documenti (carta d'identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la normativa estende ai cittadini stranieri - regolarmente soggiornanti - il diritto all'autocertificazione (Legge 127/97 e D.P.R. 403/98), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se

richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani. In mancanza dei documenti, comunque, la scuola iscrive il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. Per quanto concerne la cittadinanza dell'alunno/a, secondo la normativa vigente, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori: i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza. È richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel Paese d'origine o la dichiarazione del genitore dell'alunno/a straniero o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo di Istituto frequentato.

4.4 Area comunicativa

Il Referente di Intercultura:

- effettua un colloquio con la famiglia coinvolgendo un insegnante per modulo, sezione o classe, che presumibilmente accoglie il/la nuovo/a iscritto/a;
- raccoglie una serie di informazioni sull'alunno/a straniero/a e sul suo percorso scolastico;
- redige un'iniziale biografia scolastica dell'alunno/a straniero/a riguardo le sue competenze linguistiche dell'italiano L2.

4.5 Area educativo didattica

Il Referente di Intercultura propone la classe e/o la sezione, tenendo conto del fatto che l'Istituzione scolastica provvede all'individuazione della classe e dell'anno in corso frequentato sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine. L'iscrizione a una classe diversa può essere accettata attese minori competenze, abilità e livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno/a straniero/a. In questo caso è prevista l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore rispetto alla classe rispondente all'età anagrafica, come chiariscono le Linee guida di riferimento (2014).

Comunque, i criteri per l'assegnazione della classe possono essere modificati e deliberati dal Collegio docenti.

Il Dirigente scolastico verifica il lavoro svolto dalla Funzione strumentale e/o dal Gruppo di Lavoro per l'Accoglienza e in caso di riscontro positivo procede a inserire l'alunno/a straniero/a nella classe. Il Consiglio di classe / Team docenti (al raccordo di queste azioni collabora fattivamente il coordinatore di classe):

- programma tempi e modi per favorire l'accoglienza dell'alunno/a straniero/a nella classe;
- individua le modalità di semplificazione e/o facilitazione linguistica per ogni disciplina;
- rileva i bisogni specifici di apprendimento;
- elabora percorsi didattici di italiano L2 in collaborazione con le risorse professionali presenti;
- contatta la famiglia dell'alunno/a straniero/a per informarla del percorso svolto e dell'andamento delle attività.

Il Gruppo di Lavoro per l'Accoglienza e/o il docente esperto L2:

- adattano la programmazione didattica alle specifiche esigenze e alla realtà cognitiva e comportamentale dell'alunno/a straniero/a che può essere inserito/a in uno specifico laboratorio;
- organizzano percorsi didattici personalizzati di diverso livello per l'apprendimento;
- comunicano l'ipotesi del piano delle attività al Dirigente scolastico e/o alla Funzione strumentale;

- elaborano, insieme ai docenti di classe, il giudizio per riportarlo nella scheda di valutazione periodica quadrimestrale.

Nel primo anno di attività didattica dell'alunno/a straniero/a neoarrivato/a è prioritario l'apprendimento e il consolidamento della lingua italiana, cui devono essere destinati tempo e risorse umane, anche attraverso l'impostazione di un Piano di Studio Personalizzato (PSP).

4.6 Piano di Studio Personalizzato

I DESTINATARI	
<p>Sono alunni stranieri non ancora in possesso di un livello di competenza in italiano L2 tale da garantire loro un uso indipendente della lingua.</p> <p>Infatti, in base ai descrittori forniti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), elaborato dal Consiglio d'Europa, gli alunni stranieri possono collocarsi ai livelli A1 e A2 (uso elementare della lingua) e/o al livello B1 (uso indipendente della lingua).</p>	
LIVELLO A1	è in grado di capire frasi ed espressioni familiari e quotidiane nonché di elaborare frasi semplici per soddisfare bisogni concreti;
	è in grado di presentare sé stesso o qualcun altro e di porre a una persona domande che la riguardano (es. la casa, i conoscenti, gli oggetti che possiede, ecc.) e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi;
	è in grado di comunicare in maniera molto semplice, a condizione che l'interlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.
LIVELLO A2	è in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato (es. informazioni sulla propria persona e sulla famiglia, oppure su acquisti, lavoro, ambiente circostante);
	è in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che comportano uno scambio semplice e diretto di informazioni su temi e attività familiari e correnti;
	è in grado di descrivere, con l'ausilio di mezzi linguistici semplici, la propria convivenza e formazione, l'ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni immediati.
LIVELLO B1	è in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard, e che si tratti di argomenti familiari (es. il lavoro, la scuola, il tempo libero, ecc.)

è in grado di esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari inerenti alla sfera dei suoi interessi;

è in grado di riferire un'esperienza o un avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi relative a un'opinione.

È utile sapere che, partendo dalla prima alfabetizzazione, il livello A2 si consegue in un tempo che va dai quattro mesi a un anno. La lingua per lo studio richiede almeno quattro o cinque anni per svilupparsi. Le materie di studio devono essere valutate a partire dal raggiungimento del livello B1. Si raccomanda di informare opportunamente la famiglia sulla necessità di programmare un Piano di Studio Personalizzato, atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'alunno/a straniero/a.

4.7 Verifica e valutazione

Analogamente alla semplificazione di obiettivi e contenuti, il Piano di Studio Personalizzato deve prevedere anche prove di verifica ridotte, semplificate e, occasionalmente, differenziate. Anche in base all'autonomia scolastica è possibile tenere conto di un percorso individualizzato, definito nel PSP, quale punto di riferimento essenziale per valutare l'alunno/a straniero/a. Nel valutare l'alunno/a straniero/a il Collegio docenti suggerisce di prendere in considerazione - anche solo in parte - i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione, la partecipazione e l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

D'altra parte, secondo le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" la valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione alle modalità di certificazione, sino alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.

Pertanto, nel caso di:

- alunni stranieri iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato;
- alunni stranieri che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana;
- alunni stranieri con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine;
- alunni stranieri non alfabetizzati in lingua d'origine;

si considera che i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico e si procede con una possibile valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'alunno/a straniero/a all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il Consiglio di classe / Team docenti a prendere tale decisione.

In genere, la valutazione si distingue in:

- formativa, che serve cioè ad accompagnare e orientare apprendente e docente nello sviluppo del percorso di apprendimento;
- sommativa che misura e certifica ciò che è stato appreso in relazione a standard definiti.

4.8 Prove standardizzate Invalsi

Secondo la Nota ministeriale n. 5772/2019 gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010 svolgono le prove standardizzate senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.

4.9 Esame di Stato

Secondo le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, la normativa d’esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o, comunque, forniti di un Piano Didattico Personalizzato. A tal proposito, si rammenta che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio PDP (Nota ministeriale n.2563/2013). Nel caso di notevoli difficoltà comunicative, tuttavia, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua di origine dell’alunno/a straniero/a, per facilitare la comprensione. Nel caso sia possibile assicurare all’alunno/a straniero/a l’utilizzo della lingua d’origine per alcune discipline scolastiche, può essere effettuato l’accertamento delle competenze maturate. Non in ultimo, nel colloquio possono essere valorizzati i contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine.

Nel caso di studenti inseriti nell’ultimo anno del ciclo di istruzione il Consiglio di classe può deliberare l’ammissione all’Esame di Stato tenendo conto delle peculiarità del PSP e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell’italiano L2 non può considerarsi concluso. Le prove scritte e orali per l’alunno/a straniero/a si configurano come prove in L2.

Pertanto, si ritiene opportuno:

- facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) sia orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell’alunno/a straniero/a;
- nel corso delle prove prevedere, se necessario, la presenza di un mediatore linguistico.

5 Quinta PARTE

Accoglienza e inclusione alunni adottati

Questa sezione del Protocollo di accoglienza esplicita i principi, i criteri, le azioni, e gli adempimenti per l'attuazione dell'accoglienza degli alunni adottati; definisce ruoli, compiti e tempi delle varie fasi del loro inserimento; indica le buone prassi per favorire il loro diritto allo studio e facilitare l'apprendimento.

Le finalità della sezione "Accoglienza e inclusione alunni adottati":

- stabilire modalità d'ingresso e di accoglienza a scuola rispettose delle necessità dell'alunno adottato sia nazionalmente che internazionalmente;
- promuovere il benessere psicologico e scolastico degli alunni adottati;
- fissare pratiche condivise per promuovere il percorso di crescita del bambino adottato e valorizzarne la specificità;
- stabilire relazioni positive e collaborative tra scuola e famiglia;
- potenziare e valorizzare le competenze delle figure scolastiche;
- favorire il lavoro di rete tra famiglia, scuola, servizi pubblici e privati ed Enti Autorizzati.

5.1 Aspetto amministrativo – burocratico

L'iscrizione

In questa fase avviene la formalizzazione del rapporto dell'alunno e della sua famiglia con l'istituzione scolastica. Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria.

Compiti della segreteria:

- iscrivere l'alunno consegnando e richiedendo la compilazione della modulistica per l'iscrizione;
- acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;
- informare la famiglia sull'organizzazione e il funzionamento della scuola;
- chiedere il certificato di vaccinazione, se in possesso, o l'autocertificazione. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza;
- chiedere la documentazione accertante gli studi compiuti nel Paese di origine;
- avvisare il Dirigente Scolastico e l'insegnante referente;
- in accordo con l'insegnante referente e la Commissione Accoglienza, stabilire una data per un colloquio con la famiglia e l'alunno.

5.2 La classe di inserimento

La scelta della classe è una questione non semplice e la soluzione più idonea va ricercata caso per caso, in accordo con la famiglia e tenendo in considerazione elementi informativi di varia natura. L'autonomia scolastica consente la costruzione di soluzioni efficaci e appropriate. L'assegnazione alla classe avviene in applicazione alla normativa vigente. In questa fase il Dirigente Scolastico decide la classe d'inserimento del neo-arrivato, sentiti i genitori, l'insegnante referente e il gruppo di lavoro o la Commissione di Accoglienza, tenendo presenti:

- le informazioni raccolte nella fase di dialogo scuola-famiglia durante il colloquio con i genitori e con l'alunno immediatamente successivo alla formalizzazione dell'iscrizione;
- le aspettative familiari emerse nel corso del colloquio;
- le relazioni e le valutazioni dei servizi che accompagnano la fase post-adottiva;
- i pareri dei professionisti che seguono il minore;
- il corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- il titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno;
- il parere della commissione di accoglienza/docenti somministratori e dei risultati dei test di ingresso circa le competenze, le abilità e il livello di conoscenza della lingua italiana dell'alunno.

5.3 L'insegnante referente e la prima accoglienza

In accordo con il Dirigente Scolastico, l'insegnante referente si propone come ponte tra la famiglia e gli insegnanti di classe occupandosi del primo inserimento, promuovendo i contatti con i genitori e supportando i docenti nella gestione della didattica.

L'insegnante referente di questo Istituto nella fase di prima accoglienza:

- esamina la documentazione raccolta dalla Segreteria all'atto dell'iscrizione;
- prevede un incontro con i genitori per raccogliere le informazioni utili per progettare l'inserimento;
- partecipa e collabora con il gruppo di lavoro o con la Commissione di accoglienza (formata da Dirigente Scolastico e/o un suo collaboratore incaricato e uno o più docenti) organizzata dalla scuola per accogliere il nuovo alunno;
- porta a conoscenza della famiglia i progetti inseriti nel PTOF;
- espone le eventuali esperienze e conoscenze pregresse nel campo dell'adozione;
- illustra le risorse e gli strumenti disponibili volti a facilitare l'inserimento dei bambini e dei ragazzi adottati.
- comunica al Dirigente Scolastico le informazioni raccolte utili all'assegnazione della classe in cui inserire l'alunno adottato.

Altri compiti dell'insegnante referente:

- promuovere l'attuazione di attività di recupero e potenziamento linguistico;
- informare gli insegnanti (compresi i supplenti) della eventuale presenza di alunni adottati nelle classi;
- mettere a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e materiali di approfondimento;
- supportare i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati;
- collaborare a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola;
- proporre l'acquisto di materiale didattico e informativo specifico consultabile dai docenti per l'aggiornamento e l'implementazione della biblioteca d'Istituto;
- stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni, altre Istituzioni Scolastiche per progetti e corsi di aggiornamento e formazione;
- promuovere e pubblicizzare iniziative di formazione;
- garantire l'applicazione della normativa vigente e delle linee guida.

5.4 La Commissione di Accoglienza

La scuola organizza un gruppo di lavoro o una Commissione Accoglienza (che può coincidere con la Commissione Intercultura o con la Commissione per l'Inclusione) che si riunisce nei casi di inserimento di alunni neoarrivati, per progettare azioni di accoglienza:

- è composta dal Dirigente scolastico e da alcuni docenti sia di scuola dell'infanzia che di scuola primaria e secondaria di primo grado (funzione strumentale/insegnante referente, coordinatori dei plessi, docenti consulenti per le discipline, psicologi che collaborano con l'Istituto, se presenti);
- esprime indicazioni che hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale;
- effettua un colloquio con i genitori e con l'alunno.

5.5 Colloquio con i genitori

Lo scopo di questo primo incontro è quello di raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno, sulla sua situazione familiare pregressa e della famiglia adottiva, i suoi bisogni educativi, gli interessi e altre notizie ed elementi utili alla conoscenza.

Al primo incontro o colloquio con la famiglia è opportuna la partecipazione un referente dell'équipe che segue la famiglia nel percorso di post-adozione per progettare al meglio l'inserimento del minore adottato.

Obiettivi:

- ✓ dare informazioni sul funzionamento della scuola;
- ✓ dare informazioni sulle richieste della scuola;
- ✓ raccogliere informazioni sull'alunno adottato.

Cosa consegnare:

- ✓ brochure sul funzionamento della scuola e calendario scolastico;
- ✓ modulistica utile per le comunicazioni con la scuola.

Cosa chiedere:

- informazioni di tipo anagrafico, tipo di adozione, scolarizzazione pregressa, riferimenti dei servizi o Enti Autorizzati che seguono il nucleo familiare, ecc., cui è dovuto il trattamento riservato ai dati sensibili (Particolare attenzione va prestata in caso di adozione nazionale e alle situazioni di affidamento "a rischio giuridico" in cui il Tribunale per i Minorenni abbia fatto espresso divieto di diffondere i dati del bambino al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori).

Si propone ai genitori una visita preliminare del nuovo arrivato a scuola per prendere confidenza col nuovo contesto e si stabilisce un colloquio con l'alunno per rilevare le abilità e competenze, il livello di conoscenza della lingua italiana, il livello di scolarizzazione (anche per mezzo di test di ingresso).

5.6 Il Piano Didattico Personalizzato

Dopo un periodo di osservazione in classe e in base agli elementi informativi raccolti in collaborazione con la famiglia, il Consiglio di classe predisponde se necessario un Piano Didattico Personalizzato.

- Nei casi di alunni adottati la realizzazione di un PDP, qualora ve ne sia la necessità, è possibile in ogni momento dell'anno.
- Qualora tra l'arrivo a scuola del minore e la chiusura dell'anno scolastico non vi sia sufficiente tempo per l'osservazione e la stesura del documento, la scuola attuerà comunque delle misure didattiche di accompagnamento da formalizzare nel PDP nell'anno scolastico successivo.
- Il PDP degli alunni adottati rappresenta un percorso personalizzato che tiene conto della loro specificità e della speciale richiesta di attenzione per introdurre tutte le strategie educative e didattiche opportune. In ogni caso, ciò non comporta l'adozione di misure dispensative o di strumenti compensativi (tranne nel caso in cui siano diagnosticati anche disturbi specifici dell'apprendimento o altre diagnosi), con la conseguenza che la valutazione avviene nelle forme e nei modi previsti dal D.P.R. 122/2009 per tutti gli alunni.

In questa fase l'insegnante referente:

- offre alle famiglie degli alunni adottati disponibilità a collaborare con altre risorse del territorio, se necessario;
- sostiene i colleghi nel comprendere le specificità degli alunni adottati ed eventuali criticità;
- monitora il percorso educativo-didattico in accordo con la famiglia e i docenti di riferimento;
- partecipa, se richiesto, agli incontri di rete con altri servizi sempre previo accordo della famiglia e dei docenti di riferimento.

CONCLUSIONI

L'Istituto Comprensivo si propone di potenziare la cultura dell'Inclusione per rispondere in maniera efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali e attua le indicazioni normative vigenti in materia.

Nell'ambito delle attività finalizzate al miglioramento dei livelli di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il nostro Istituto aderisce a varie iniziative formative su diverse tematiche quali: ABA, ADHD, BES, DSA, inclusione e didattica inclusiva.